



**Comune di Monfalcone**  
Provincia di Gorizia  
piazza della Repubblica 8  
I-34074 Monfalcone | Go  
[www.comune.monfalcone.go.it](http://www.comune.monfalcone.go.it)

**Unità operativa commercio Via F.lli Rosselli, 17**  
34074 Monfalcone – Go tel. 0481 494 573 fax 0481 494552  
e-mail : [commercio@comune.monfalcone.go.it](mailto:commercio@comune.monfalcone.go.it)  
c. f. e p. iva 00123030314

# COMUNE DI MONFALCONE

Provincia di GORIZIA

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ALLIETAMENTO SVOLTA PRESSO I PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

Approvato con deliberazione consiliare n. 32/116 del 30.11.2007  
Modificato con deliberazione consiliare n. 30 del 30/03/2011

Art. 1  
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività di allietamento svolte presso gli esercizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per quanto disposto dall'art. 67 comma 1 lettera a) della L.R. n. 29 del 05.12.2005 e nel rispetto di quanto previsto in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. n. 447 del 26/10/1995 e L.R. n. 16 del 18/06/2007 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2870 del 17/12/2009.

Art. 2  
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:

a) per T.U.L.P.S. il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

b) per legge regionale, la L.R. n. 29 del 05.12.2005;

c) per "allietamento": l'attività svolta nei pubblici esercizi alle condizioni e con l'osservanza di quanto disciplinato dal presente regolamento e non sottoposta alla disciplina di cui agli articoli 68, 69, 80 del T.U.L.P.S. e del D.M. 19 agosto 1996 quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante l'utilizzo di apparecchi televisivi, anche abilitati a ricevere su reti decodificate partite di calcio o altri avvenimenti sportivi o spettacoli, di impianti radiofonici o stereofonici, juke-box, apparecchi di karaoke, le esecuzioni musicali dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti, qualora esercitate nei limiti ed alle condizioni previste dal successivo art. 3.

Art. 3  
Condizioni di esercizio

1. Il titolare del pubblico esercizio che intende svolgere attività di allietamento di cui all'articolo precedente, con esclusione dell'utilizzo di apparecchi televisivi, anche abilitati a ricevere su reti decodificate partite di calcio o altri avvenimenti sportivi o spettacoli, di impianti radiofonici o stereofonici e juke-box, deve presentare al Comune apposita comunicazione scritta, con le modalità stabilite al successivo art. 6 del presente regolamento.

2. L'allietamento è consentito qualora siano osservate le seguenti condizioni:

a) l'iniziativa non deve essere organizzata al fine di attirare clientela o pubblico in sé, in quanto deve avere carattere di complementarità e sussidiarietà rispetto all'attività principalmente autorizzata;

b) deve essere esercitata senza fine di lucro diretto, in modo cioè tale da non indurre gli avventori a frequentare il locale con lo scopo esclusivo o prevalente di assistere all'allietamento stesso;

c) non è consentita l'emissione, al fine della fruizione della clientela all'allietamento, di biglietti d'ingresso, prenotazioni, tessera o simili;

d) il prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio non deve essere aumentato rispetto a quello ordinariamente praticato;

e) l'assetto ordinario dei locali non deve essere modificato, mediante interventi strutturali o allestimenti destinati al trattenimento, al fine di trasformarlo in un luogo di pubblico spettacolo;

f) nell'esercizio pubblico di somministrazione, l'allietamento deve svolgersi solo nel luogo dove la clientela accede e sosta normalmente per la consumazione;

g) non devono essere allestite pedane, camerini, soppalchi, allestimenti scenici o altro;

h) non deve essere data, in alcun modo, pubblicità esterna dell'evento. E' consentito soltanto un avviso all'interno del pubblico esercizio che organizza l'allietamento.

Art. 4  
Orari e giornate di svolgimento dell'allietamento

1. Gli allietamenti sono consentiti nei seguenti orari:

a) apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici, juke-box e simili, all'interno del locale, fino all'orario di chiusura del pubblico esercizio. Quando, per esigenze connesse alla conduzione del locale, risulta necessario mantenere l'apertura delle porte e delle finestre, il volume dei suoni dovrà essere particolarmente ridotto dopo le ore 23:00;

b) apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici, juke-box, karaoke, esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, Dj, all'esterno del locale, indipendentemente da eventuali apparecchi di amplificazione aggiuntivi fino alle ore 23:00, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 comma 2;

c) karaoke, esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, Dj, anche senza l'ausilio di apparecchi di amplificazione, e ogni altro apparecchio se munito di apparecchi di amplificazione aggiuntivi, all'interno del locale, fino alle ore 23:30;

2. Gli allietamenti sono consentiti nelle seguenti giornate:

a) mediante utilizzo di apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici, juke-box e simili, se non dotati di apparecchi aggiuntivi, tutti i giorni della settimana, nella fascia oraria di apertura del pubblico esercizio;

b) karaoke, esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, Dj e ogni altro apparecchio se munito di apparecchi di amplificazione aggiuntivi: tre volte alla settimana, nelle giornate scelte dagli esercenti.

3. I pubblici esercizi situati in edifici isolati e privi di civili abitazioni e locati ad una distanza di almeno 200 metri in linea d'aria da altre civili abitazioni, potranno protrarre l'orario degli allietamenti di cui al punto c) del comma 1) fino alle ore 03.00 e per più giornate durante la settimana, senza il limite previsto al punto b) del comma 2) del presente articolo.

4. I pubblici esercizi situati in località abitate site nei pressi del litorale balneare, potranno effettuare gli allietamenti con le seguenti modalità:

- allietamenti di cui al punto c) del comma 1) del presente articolo all'interno del locale: fino alle ore 01.00 per più giornate a settimana;

- allietamenti di cui al punto c) del comma 1) del presente articolo all'esterno del locale: fino alle ore 23.30 per più giornate a settimana; in tale ipotesi, con porte e finestre aperte, il volume dei suoni dovrà essere particolarmente ridotto dopo le ore 23.30.

5. Qualora il pubblico esercizio provveda ad insonorizzare il locale ed a seguito di tale approntamento, un tecnico competente in acustica ambientale, ex art. 2 della legge 447/1995 rilasci una certificazione, corredata da idonea documentazione dalla quale risulti che l'immissione sonora, connessa all'attività di allietamento, rispetti i limiti previsti dalla normativa di settore all'interno delle unità abitative limitrofe o contigue al locale ed all'esterno dello stesso, l'attività di allietamento potrà avvenire in deroga ai commi precedenti, per tre giornate alla settimana e fino all'orario di chiusura del pubblico esercizio, e comunque non oltre le ore 03.00.

La certificazione dovrà prevedere le eventuali prescrizioni affinché non vi sia il disturbo esterno quali ad esempio, nel rispetto delle altre normative, l'obbligo di una doppia porta di accesso ovvero che luci e finestre siano chiuse ed adeguatamente isolate.

L'attività di allietamento mediante musica dal vivo con sola strumentazione, senza l'utilizzo di impianto di amplificazione potrà avvenire oltre l'orario di cui al comma 1 lettera c, soltanto se specificatamente previsto nella certificazione di cui al presente comma.

Considerato che l'allietamento prolungato nell'orario notturno, potrebbe costituire fonte di disturbo, il Comune potrà imporre una riduzione dell'orario di allietamento a seguito di istanze da parte di cittadini e

sopralluoghi e rapporti di forze di polizia per un periodo da una a due settimane, ovvero da due a quattro settimane in caso di reiterazione delle predette segnalazioni in un periodo inferiore all'anno, tra una segnalazione e l'altra.

La certificazione di cui al precedente comma 5 dovrà essere ripresentata qualora i locali oggetto dell'attività siano oggetto di modifiche strutturali o comunque tali da far venir meno la validità del certificato già presentato.

7. L'esercente dovrà osservare scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e dovrà adottare tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo e di evitare il disturbo alla quiete pubblica.

8. In ogni caso gli allietamenti non potranno avere inizio prima delle ore 10.00 del mattino.

## Art. 5 Deroghe

In aggiunta alle tre giornate settimanali scelte dall'esercente, sono concesse le seguenti deroghe:

- 5 dicembre – San Nicolò;
- 23, 24, 25 e 26 dicembre;
- 6 gennaio;
- da giovedì grasso fino all'ultima giornata di carnevale;
- 14 febbraio – San Valentino;
- 8 marzo - Festa della donna;
- 31 ottobre - Halloween.

In tali giornate gli allietamenti potranno protrarsi fino all'01.00.

Nei locali che risultano insonorizzati con le modalità previste al precedente art. 4 c. 5, in occasione delle sopra elencate giornate in deroga, l'allietamento potrà protrarsi fino all'orario di chiusura del pubblico esercizio e comunque non oltre le ore 03.00.

2 Sono altresì concesse le seguenti ulteriori deroghe, sempre in aggiunta alle tre giornate scelte dall'esercente:

- serata del 31 dicembre S.Silvestro: in tale occasione l'allietamento potrà protrarsi fino alle ore 03.00;
- serata in cui si svolge l'evento "notte bianca": in tale occasione l'allietamento potrà protrarsi fino all'orario di conclusione dell'evento stesso.

3. Eventuali ulteriori deroghe, rispetto a quanto previsto dall'articolo 4 potranno essere decise dal Comune in occasione di determinati avvenimenti, anche a seguito dell'adozione dei provvedimenti di deroga all'orario di chiusura dei locali, qualora il locale sia insonorizzato ai sensi di quanto previsto all'art. 4 c. 5.

4. Limitatamente ad un numero massimo di 16 giornate non consecutive durante l'anno solare, per l'attività di allietamento in occasione di significativi eventi, da organizzarsi a cura degli esercenti, potrà essere autorizzato, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, previa valutazione del singolo evento, con facoltà per la stessa di richiedere parere all'A.R.P.A., il superamento dei valori limite fissati dalla L. 447/1995 e delle prescrizioni in materia di inquinamento acustico previste dalle leggi di settore, fatto salvo l'obbligo del richiedente, di adottare le eventuali prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, anche temporali atte a limitare l'inquinamento acustico.

L'*"autorizzazione per attività rumorosa temporanea in deroga"* potrà essere rilasciata previa richiesta da presentarsi all'unità operativa ambiente, nelle forme e nei termini previsti dalle vigenti *"Linee guida per il controllo dell'inquinamento acustico"* emanate da ARPA F.V.G., almeno 20 giorni prima dell'evento.

In ogni caso anche in tale ipotesi dovranno essere rispettati gli orari previsti al precedente art. 4.

Art. 6  
Sistema autorizzatorio dell'allietamento

1. L'attività di allietamento di cui all'articolo 4 è liberamente programmata dal titolare del pubblico esercizio, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.
2. Per le attività di allietamento consistenti in karaoke, esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo e Dj, il titolare dell'attività dovrà obbligatoriamente presentare una comunicazione al Comune, secondo le modalità stabilite al successivo articolo 7.

Art. 7  
Comunicazione

1. Almeno trenta giorni prima dell'evento, il titolare dell'attività deve presentare una comunicazione, predisposta nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, alla quale va allegata la documentazione di previsione di impatto acustico di cui al successivo comma 2. Nella comunicazione sono indicati:

- a) la ragione sociale, se trattasi di società, i dati anagrafici se trattasi di persona fisica, P.I. o C.F. della ditta intestataria dell'autorizzazione commerciale;
- b) la tipologia dell'allietamento;
- c) l'esistenza dei presupposti indicati all'art. 3;
- d) le giornate e l'orario di svolgimento dell'iniziativa, nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 4;
- e) l'osservanza delle prescrizioni contenute nel successivo articolo 8;

2) Alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere allegata la documentazione di previsione di impatto acustico, prevista dall'art. 8 comma 2 della L. n. 447 del 26/10/1995 e dall'art. 28 comma 4 della L.R. n. 16 del 18/06/2009, redatta con le modalità indicate nella Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2009 n. 2870, da un tecnico competente in acustica ambientale. Tale documentazione avrà validità fintanto che non interverranno elementi modificativi relativamente alla conduzione dell'attività nel suo complesso. In tale ipotesi sarà cura del titolare dell'attività presentare nuova documentazione di previsione di impatto acustico o integrazione della precedente.

La mancata presentazione della documentazione su indicata, comporta l'impossibilità di effettuare l'attività di allietamento nei termini e nelle condizioni previsti dal presente regolamento, fatta salva comunque l'applicazione delle sanzioni previste al successivo articolo 9.

3. La comunicazione di cui al comma 1, redatta in duplice copia su carta semplice, dovrà essere indirizzata all'unità operativa commercio e consegnata all'unità operativa protocollo del Comune *o direttamente all'u.o. Commercio e Suap*, con cadenza, a scelta del titolare dell'attività, trimestrale, semestrale o annuale, ovvero sia per singola giornata.

4. Copia della comunicazione di cui sopra, timbrata per ricevuta dall'unità operativa protocollo, o dall'u.o. Commercio e Suap, dovrà essere conservata presso l'esercizio pubblico ed esibita ad ogni richiesta da parte degli organi di controllo.

5. La documentazione di previsione di impatto acustico sarà trasmessa, a cura dell'u.o. Commercio e Suap, all'u.o. Ambiente del Comune di Monfalcone per l'acquisizione del parere di competenza; potrà altresì essere richiesto anche il parere dell'ARPA.

6. Al fine di garantire il rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento, e l'equo contemperamento della tutela della salute e della quiete pubblica con la libertà di impresa, l'ufficio comunale competente può chiedere all'interessato integrazioni e/o precisazioni, nonché disporre il differimento e/o la modificazione dello svolgimento di ognuna delle iniziative programmate, ovvero limitare gli orari di esecuzione delle stesse.

7. Qualora entro il termine di venticinque giorni dalla presentazione della comunicazione non pervenisse alcuna osservazione in merito da parte dell'ufficio Ambiente, la documentazione inviata si intenderà corretta ed esaustiva.

8. La documentazione di previsione di impatto acustico di cui al comma 2 del presente articolo non dovrà essere presentata nei seguenti casi:

- a) qualora sia già stata presentata la documentazione di previsione di impatto acustico in occasione dell'apertura dell'esercizio di somministrazione e nella stessa sia previsto anche lo svolgimento dell'attività di allietamento;
- b) in occasione del subingresso nell'attività di somministrazione per la quale sia già stata presentata la documentazione di previsione di impatto acustico da parte del precedente titolare;
- c) in occasione della presentazione di nuova comunicazione da parte del medesimo titolare dell'attività di somministrazione.

Nei casi previsti alle lettere b) e c) del presente comma, alla comunicazione per l'attività di allietamento, di cui al comma 1 dell'art 7, va allegata una dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'attività di somministrazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesta il permanere delle condizioni dell'attività di allietamento di cui alla relazione di impatto acustico precedentemente presentata.

9. Nei casi previsti al precedente comma 8 del presente articolo, la comunicazione dovrà essere presentata almeno cinque giorni prima del primo evento.

#### Art. 8

##### Prescrizioni per l'attività di allietamento

1. Nell'esercizio dell'attività di allietamento devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) fermo restando quanto indicato negli articoli precedenti e fatto salvo il rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico, il volume delle emissioni sonore dovrà essere comunque mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo alla quiete e al riposo, in particolar modo quando l'allietamento sia effettuato a porte o finestre aperte o all'aperto;
- b) non è consentito il ballo, senza la prescritta autorizzazione ai sensi dell'art. 68 del TULPS;
- c) è vietato modificare l'assetto ordinario dei locali al fine di trasformarlo in un locale di pubblico spettacolo;
- d) è vietato l'eccessivo affollamento del locale al fine di evitare intralcio al regolare flusso della clientela;
- e) dovranno essere corrisposti, se dovuti, i diritti alla S.I.A.E.

Per quanto non previsto nei punti che precedono si rimanda all'art. 3 del presente regolamento.

#### Art. 9

##### Sanzioni

1. la violazione delle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di falsità di cui al codice penale, comporterà l'applicazione della normativa prevista dal TULPS e delle sanzioni ad esso correlate;

2. la violazione alle prescrizioni di cui all'articolo 8, fatta salva la disciplina in materia di salvaguardia del diritto d'autore e di quella in materia di inquinamento acustico, comporterà l'applicazione della normativa prevista dal TULPS e delle sanzioni ad esso correlate;

3. la violazione in materia di orari di cui all'articolo 4 è punita con la sanzione amministrativa da 250,00 a 1.500,00 €;

4. la violazione in materia di giornate in cui si svolge l'allietamento di cui all'articolo 4 è punita con la sanzione amministrativa da 500,00 a 3.000,00 €;

5. lo svolgimento dell'attività di allietamento senza la presentazione della comunicazione di cui al secondo comma dell'articolo 6 ovvero della relazione di impatto acustico, prevista al comma 2 dell'art. 7 del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da 600,00 a 3.600,00 €;
6. lo svolgimento dell'attività di allietamento senza la presentazione della comunicazione di cui al secondo comma dell'articolo 6, qualora sia già agli atti dell'ufficio la documentazione di impatto acustico, nei casi previsti al comma 8 dell'art. 7, comporta la sanzione amministrativa da 500,00 a 3.000,00 €;
7. la reiterazione dello violazione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, nel corso del biennio solare successivo alla prima violazione, comporterà altresì l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività illegittimamente condotta (attività di allietamento), ai sensi dell'art. 17 ter del TULPS da cinque a trenta giorni;
8. il mancato rispetto del termine di cui al primo comma dell'articolo 7 con le formalità di cui al terzo comma del medesimo articolo comporterà la sanzione da 50,00 a 100,00 €;
9. il mancato rispetto del termine di cui al nono comma dell'articolo 7 con le formalità di cui al terzo comma del medesimo articolo comporterà la sanzione 25,00 a 150,00 €;
10. la mancata conservazione ovvero l'omessa esibizione agli organi di polizia e di controllo della copia della comunicazione di cui al quarto comma dell'articolo 7 comporta la sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 €;
11. l'inosservanza di ogni altro comportamento del presente regolamento, non previsto nei commi che precedono, comporta la sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 €;
12. qualora nell'ambito del controllo venga accertato il superamento dei limiti sonori indicati nella documentazione acustica presentata per i pubblici esercizi di cui all'articolo 4 comma 5 e 6, fatta salva la disciplina in materia d'inquinamento acustico e disturbo alla quiete pubblica, la violazione comporta la sanzione da 250,00 a 1.500,00 €. Qualora sia accertata la reiterazione in un anno solare della violazione di cui al presente comma, la sanzione amministrativa da applicarsi va da 500,00 a 3.000,00 € e viene disposto l'obbligo di sospendere qualsiasi attività di allietamento fino alla presentazione di una nuova certificazione sul rispetto del limite previsto dall'art. 4 comma 5;
13. alle sanzioni previste dal presente regolamento si applica la normativa della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 e quella del regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative;
14. rimangono ferme in ogni caso le sanzioni già previste dalle vigenti disposizioni;
15. qualora sia accertata la reiterazione in un anno solare dell'abuso nell'attività di allietamento, potranno essere disposti la sospensione o il divieto di prosecuzione nell'attività di allietamento. L'inosservanza della sospensione o del divieto di cui al presente comma o della sospensione ai sensi del precedente comma 7 comporta la sanzione amministrativa da 1.000,00 a 6.000,00 €. La reiterazione dell'inosservanza della sospensione o del divieto di cui nel presente comma o del precedente comma 7 in un anno solare, potrà comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande;
16. qualora pervengano segnalazioni di disturbo collegate all'utilizzo di impianti di diffusione sonora in genere, l'Ufficio Commercio e Suap provvederà a richiedere al titolare dell'esercizio interessato di produrre ulteriore documentazione redatta da un tecnico competente in materia di acustica attestante che l'impianto rispetta i limiti di rumorosità stabiliti dalla vigente normativa anche mediante l'applicazione di eventuali limitatori protetti di sigilli.

#### Art. 10

##### Attività di animazione musicale e culturale

1. Si intendono per attività musicali e culturali quelle organizzate dai gestori degli esercizi pubblici finalizzate a momenti di qualificata animazione musicale e culturale, che prevedono l'esibizione di gruppi o singoli autori, esecutori, cantautori, artisti e scrittori, nell'ambito dello spazio interno od esterno dei propri locali.
2. In presenza di particolari esigenze od eventi di cui al primo comma, nei limiti degli orari previsti dal presente regolamento, tale attività potrà essere specificatamente autorizzata in deroga ai limiti previsti dei 3 giorni settimanali.
3. Per le manifestazioni di cui al comma 1, fermo restando gli obblighi di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. quando necessari, mediante l'autorizzazione di cui all'art. 68 del medesimo Testo Unico è consentita la possibilità di sistemare idonee strutture logistiche, di consentire l'eventuale prenotazione dei posti, di svolgere attività di promozione e pubblicità ed eventualmente di adeguare i prezzi, purché

opportunamente pubblicizzati. A tal fine, gli interessati devono presentare richiesta al competente ufficio almeno 30 giorni prima per la convocazione della Commissione Comunale Pubblici Spettacoli.

4. Qualora nel caso di cui al comma 3 vi sia già stata valutazione della Commissione nel biennio precedente e non vi siano variazioni, ovvero nel caso di cui al comma 2, gli interessati presenteranno la relativa richiesta almeno 5 giorni prima dell'evento ed il rilascio dell'autorizzazione o diniego avverrà nei tre giorni successivi.

#### Art. 11

##### Norma transitoria

Adeguamento svolgimento attività di allietamento.

I titolari dei pubblici esercizi dovranno adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento, ed in particolare a quanto previsto all'art. 7 c. 3 per le attività di allietamento a far data dal 1° ottobre 2011.

I titolari di nuove attività o di attività rilevate per subingresso, dovranno adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento, in particolare per quanto previsto all'art. 7 c. 3, dalla data di entrata in vigore dello stesso.